

**PARKAR**

**PARKAR Srl**

**Viale Trieste, 159/3 09123 CAGLIARI C.F./P.I. 02448800926**

**“GESTIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - CAGLIARI”**

**Fornitura, realizzazione, messa in servizio e manutenzione in garanzia di due impianti accessi per la gestione di aree di sosta in struttura multipiano**

**Norme tecnico-amministrative**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la "FORNITURA "CHIAVI IN MANO", REALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE IN GARANZIA DI DUE IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE DI AREE DI SOSTA IN STRUTTURA MULTIPIANO, DI UNA CENTRALE DI CONTROLLO

E' prevista l'opzione di acquisto di un terzo impianto. Sul punto si richiama quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

### **Art. 2 – OBBLIGHI ED ONERI**

In ragione del sopralluogo effettuato, la società aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati comunicati in relazione alla presente gara per richiedere, durante od al termine dell'appalto, il riconoscimento di somme aggiuntive non previste in sede di offerta.

La società aggiudicataria s'impegna ad a eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto e nei documenti in esso richiamati.

La società aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le altre prescrizioni tecniche in vigore, nonché di quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

Rimane espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche di cui al precedente comma, resteranno ad esclusivo carico della società aggiudicataria che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della stazione appaltante.

Resteranno parimenti ad esclusivo carico della società aggiudicataria le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche previste.

La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro.

La società aggiudicataria s'impegna ad eseguire l'appalto concordando gli interventi con la stazione appaltante, salvaguardando, le esigenze di funzionamento di quest'ultima, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in corso.



FORNITURA, REALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE IN  
GARANZIA DI DUE IMPIANTI ACCESSI PER LA GESTIONE DI AREE DI  
SOSTA IN STRUTTURA MULTIPIANO

La società aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione dell'appalto dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da imprese terze.

La società aggiudicataria dovrà eseguire l'appalto avvalendosi di personale altamente qualificato, sotto ogni profilo, in relazione alle diverse prestazioni previste nel Capitolato d'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione della realizzazione dei sistemi in qualsiasi momento di efficacia del contratto.

La società aggiudicataria dovrà porre in essere tutto quanto necessario per consentire alla stazione appaltante lo svolgimento delle attività di verifica.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla società aggiudicataria, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. La società aggiudicataria assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose della stazione appaltante od a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata la stazione appaltante da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse loro mossa.

### **Art. 3 – ONERI RELATIVI AL TRASPORTO DEI BENI OGGETTO DELL'APPALTO**

I beni viaggiano sempre a rischio e pericolo della società aggiudicataria; le spese di imballaggio, di trasporto, carico e scarico in area opportunamente individuata, ed ogni altra eventuale spesa, sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare la consegna e relativo montaggio/messa in opera libera da ogni onere. Sono a carico della società aggiudicataria tutti gli adempimenti fiscali e tributari connessi con le attività di cui sopra.

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI**

I corrispettivi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto di seguito disposto.

I corrispettivi di cui sopra sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alle attività ed agli

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'appalto, inclusi gli oneri di trasporto, i costi dei materiali e le spese del personale addetto all'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla società aggiudicataria, la quale ha l'obbligo di eseguire, prestazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. A tal fine l'appaltatore deve presentare apposita istanza, esibendo la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto indicato in offerta. In tal caso il Rup supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni

---

<sup>1</sup> Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

#### **Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, la società aggiudicataria è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva, secondo le modalità di cui ai sensi all'art. 103 D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva verrà svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione, al completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, risolta ogni eventuale contestazione, e previo rilascio della polizza a copertura del periodo di garanzia, di cui al successivo art. 9.

#### **Art. 6 – TEMPI DI REALIZZAZIONE E COLLAUDO**

Per i tempi si richiama quanto disposto dal Capitolato d'appalto.

Saranno oggetto del collaudo/verifica le caratteristiche degli apparati ed il funzionamento di quanto offerto rispetto a quanto indicato nel Capitolato d'appalto tecnico, nonché il buon funzionamento di quanto offerto, sulla base di procedure riportate nel documento di cui sopra. Sarà cura della società aggiudicataria predisporre un piano di collaudi che dovrà essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante

Tale piano di collaudo dovrà obbligatoriamente prevedere:

- Collaudo a conclusione dell'installazione di tutti gli apparati hardware
- Collaudo a conclusione dell'installazione dei software e dell'attivazione dell'impianto

- Collaudo finale di verifica funzionale del sistema in presercizio: entro sessanta giorni dalla conclusione dell'installazione globale del sistema dovrà essere avviato il collaudo finale dell'intero sistema. Dovranno essere effettuate tutte le verifiche tecnico amministrative secondo le modalità indicate nel piano di collaudi preventivamente approvato dalla stazione appaltante. Tale attività di collaudo, che potrà svilupparsi nell'arco di più giorni e settimane dall'inizio del collaudo, dovrà garantire la totalità delle funzionalità e tecnologie previste in progetto. Tale collaudo non potrà durare più di 15 giorni, salvo proroghe autorizzate dal collaudatore della stazione appaltante.

I collaudi e le verifiche verranno documentate da appositi verbali, datati e sottoscritti dall'appaltatore e dalla stazione appaltante.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore dovrà prevedere, a propria cura e proprie spese, entro e non oltre dieci giorni dalla data del verbale, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. In tal caso la stazione appaltante provvederà alle nuove verifiche con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica, la stazione appaltante applicherà le penali così come previsto nel Capitolato d'appalto. In caso di ripetuta impossibilità ad eliminare i difetti riscontrati la stazione appaltante potrà risolvere il presente contratto e fare eseguire tutta o parte della realizzazione a terzi in danno della impresa aggiudicataria, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **Art. 7 – CONSEGNE NON CONFORMI**

Le apparecchiature e/o i programmi forniti eventualmente non conformi dovranno essere tempestivamente ritirati e/o sostituiti dalla società aggiudicataria a propria cura e spese, a seguito di segnalazioni della stazione appaltante.

Nell'ipotesi di cui sopra, la società aggiudicataria provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi e rettificativi dei documenti di consegna al fine di consentire il ritiro e la sostituzione del materiale.

La stazione appaltante non risponderà, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento intervenuti successivamente alla consegna del materiale non conforme e sino alla sostituzione, né corrisponderà alla stazione appaltante indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri derivanti da tali eventi.

## **Art. 8 –MANUTENZIONE IN GARANZIA**

La Società aggiudicataria garantisce i beni forniti e le relative installazioni da tutti i vizi e le difformità, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo (GARANZIA ORDINARIA) o per il maggior periodo indicato in offerta (GARANZIA ESTENSIVA).

Tutti gli oneri, inclusi eventuali spese di trasferta del personale, manodopera, pezzi di ricambio e quant'altro necessario alla manutenzione saranno a carico della Società aggiudicataria. Pertanto, durante tale periodo si applicheranno le condizioni "TUTTO COMPRESO".


Tutti i difetti/ malfunzionamenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia, anche se dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o per irregolarità nell'installazione, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese della Società aggiudicataria.

È ricompresa nel periodo di garanzia la copertura di eventuali danni arrecati in conseguenza delle installazioni effettuate.

Qualora si dovesse riscontrare la ripetuta necessità di intervento su un dato impianto o apparecchiatura per la medesima causa, ovvero si dovessero riscontrare difetti non risolti entro un numero limitato di interventi di riparazione, dovrà essere garantita la completa sostituzione dell'intera apparecchiatura con una nuova equivalente o superiore.

Tempi di intervento. La Società aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la pronta reperibilità fornendo un recapito telefonico sempre attivo, fisso o mobile (cellulare). Il servizio di risposta a chiamate dovrà essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi compresi. Gli interventi, che possono riguardare indifferentemente l'aspetto hardware e/o software, su chiamata dovranno essere effettuati:

- entro e non oltre 4 ore, quelli atti al ripristino delle condizioni di sicurezza e quelli ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della Direzione PARKAR

	<p style="text-align: center;">FORNITURA, REALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE IN  GARANZIA DI DUE IMPIANTI ACCESSI PER LA GESTIONE DI AREE DI  SOSTA IN STRUTTURA MULTIPIANO</p>	
--	--	--

- entro e non oltre 24 ore, quelli non ritenuti urgenti dalla stessa

La Società aggiudicataria sarà comunque tenuta a fornire la presenza dei propri tecnici, direttamente dipendenti della casa fornitrice degli impianti.

La Società aggiudicataria garantisce per un periodo di almeno cinque/dieci anni dal collaudo l'immediata disponibilità di qualsiasi ricambio degli apparati forniti.

A garanzia di quanto richiesto nel presente articolo (e di quanto previsto nell'articolo sulle penali per il ritardo dell'esecuzione degli interventi in garanzia) l'aggiudicatario è obbligato a rilasciare prima dello svincolo della cauzione definitiva, una fideiussione pari al 15% dell'importo complessivo del contratto. L'ultima rata di saldo, sempre che vi sia stato il collaudo finale favorevole, verrà pagata dopo il rilascio di suddetta fideiussione.

La predetta fideiussione verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi dal collaudo, o per il periodo maggiore indicato in offerta). In presenza di difetti sistematici dei componenti hardware e software oggetto della fornitura, non si procederà allo svincolo della fideiussione, fino alla completa risoluzione degli stessi.

MANUTENZIONE POST-GARANZIA L'opzione relativa all'attivazione del servizio triennale di manutenzione post-garanzia dovrà essere esercitata dalla stazione appaltante entro la conclusione del periodo di garanzia.

La società aggiudicataria non avrà nulla da pretendere a seguito della scelta di avvalersi o meno dell'opzione di cui sopra.

La durata della manutenzione post garanzia è pari a 36 mesi, decorrenti dalla scadenza della garanzia ordinaria o estensiva, se offerta.

Durante i 36 mesi offerti si applicheranno le condizioni "TUTTO COMPRESO" previste per la garanzia ordinaria, nel rispetto dei tempi di intervento sopra indicati.

Verrà richiesta apposita garanzia fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni relative periodo

La predetta manutenzione post garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è cumulativa (in quanto si aggiunge alla garanzia ordinaria oltre che all'eventuale



garanzia convenzionale offerta);

- è facoltativa per la stazione appaltante

### **Art. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

La proprietà dei prodotti forniti si trasferirà dalla data del verbale di collaudo positivo, restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della stazione appaltante.

### **Art. 10 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Ai sensi della Legge n. 136/2010, la società aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La società aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare **il CIG relativo al contratto in oggetto**. L'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Azienda beneficiaria.

Pertanto, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, dovrete l'aggiudicatario dovrà comunicare, con apposita nota indirizzata all'azienda beneficiaria e trasmessa anche via mail:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);

- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I documenti emessi per i pagamenti dovranno contenere la dicitura "documenti emessi ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti".

I pagamenti sono così ripartiti

**Fase 1 a – Parcheggio Manzoni:**

- A1- installazione hardware di tutti gli apparati: 40 % quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6
- A 2 - Installazione software ed attivazione dell'intero sistema 30% quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6.

• **Fase 1 b: Parcheggio Piazza Nuova:**

- B.1 - installazione hardware di tutti gli apparati: 40 % quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6
- B 2 - Installazione software ed attivazione dell'intero sistema: 30% quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6

• **Fase 1 c: centrale di controllo remota Parcheggi**

- C 1 - installazione hardware di tutti gli apparati: 40 % quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6
- C 2 - Installazione software ed attivazione dell'intero sistema: 30% quota parte impianto, previo collaudo di cui all'art.6

- **Fase 2:** A seguito del Collaudo finale di cui al precedente art.6, si procederà al

pagamento del saldo, previo rilascio della fideiussione a garanzia del periodo di manutenzione.

ANTICIPAZIONI di pagamento: si richiama quanto disposto dall'art.35 comma 18 del d.lgs. n.50/16.

Per la parte opzionale relativa all'impianto **N. 3 Piazza Nazzari**

- **Fase 1 d – Parcheggio Piazza Nazzari:**
  - D1 installazione hardware di tutti gli apparati: 40 % quota parte impianto previo collaudo di cui all'art.6
  - D 2 Installazione software ed attivazione dell'intero sistema: 30% quota parte impianto previo collaudo di cui all'art.6
- **Fase 3:** Collaudo finale. A seguito del Collaudo finale di cui del precedente art.6 , si procederà al pagamento del saldo previo rilascio della fideiussione a garanzia del periodo di manutenzione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, a 30 giorni data fattura.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente al superamento delle fasi sopra indicate e riportare il relativo CIG.

Il codice destinatario per l'emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Relativamente all'opzione avente ad oggetto il servizio di manutenzione post garanzia, il pagamento avverrà semestralmente, previa verifica di conformità delle prestazioni rese.

**Art. 11 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, animali o cose, tanto della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La società aggiudicataria dovrà curare la buona utilizzazione e conservazione delle apparecchiature e impianti che la società aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento della fornitura e risponderà dei danni a deterioramenti provocati ai detti impianti e apparecchiature da negligenza dei suoi dipendenti.

A norma dell'art. 103, commi 7 e 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con primaria compagnia, una polizza conforme allo schema tipo per garantire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con massimale non inferiore a € 500.000,00.

Detta polizza dovrà essere sostituita, per un periodo pari alla garanzia offerta, da analoga polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi alle attività da eseguire in garanzia o agli interventi necessari per l'eventuale sostituzione dei beni oggetto di appalto.

**Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto.

In caso di inosservanza da parte della società aggiudicataria degli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto da parte della stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

**Art. 13 - PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, per il mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento del contratto, non imputabili alla Stazione appaltante, si provvederà ad applicare le penali di seguito specificate.

In caso di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato d'appalto verrà

applicata una penale pari a euro 500,00/giorno,

Relativamente alle manutenzioni nel periodo di garanzia, nei casi di ritardo negli interventi di ripristino delle condizioni generali di sicurezza e di corretto funzionamento indicate nel precedente art.13 verrà applicata una penale pari a euro 200,00/giorno

Le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno.

#### **Art. 14 – OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA E CODICE ETICO DI PARKAR S.r.l. – PATTO DI INTEGRITÀ**

La società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad accettare le disposizioni contenute nel Codice di Condotta e Codice Etico di PARKAR S.r.l. pubblicato sul sito Internet [www.parkar.it](http://www.parkar.it) al seguente link: [http://trasparenza.parkar.it/documento/download/id/14/Codice\\_etico.pdf](http://trasparenza.parkar.it/documento/download/id/14/Codice_etico.pdf) e impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.

La società aggiudicataria si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze della società aggiudicataria le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la suddetta stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto in caso di:

- mancato rispetto di quanto indicato in Offerta tecnica, che costituirà parte integrante del contratto;
- quando le penali per il ritardo superino il 10% dell'importo contrattuale;

- cessione del contratto d'appalto da parte della società aggiudicataria;
- cessazione dell'attività;
- frode, concordato preventivo o fallimento e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società aggiudicataria;
- mancato rispetto del Codice di Condotta e Codice Etico di PARKAR S.r.l.;
- qualora il fornitore o i suoi collaboratori e agenti, nell'esecuzione dell'appalto commettano atti fraudolenti tendenti, tra l'altro, ad ingannare la stazione appaltante;
- nel caso in cui venga accertata, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Si evidenzia che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del valore del contratto.

**In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016.**


#### **Art. 16 – SEGRETEZZA**

Dovranno essere garantiti - anche successivamente alla scadenza del contratto - la massima riservatezza dei dati di cui si sia venuti a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'impegno a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi documento della stazione appaltante di cui si sia venuti in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente appalto.

#### **Art. 17 – SUBAPPALTO**

Sono vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad altra intensità di manodopera.

Inoltre, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, può essere effettuato e produrre i relativi effetti giuridici solo nel rispetto delle condizioni di

	<p style="text-align: center;">FORNITURA, REALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE IN GARANZIA DI DUE IMPIANTI ACCESSI PER LA GESTIONE DI AREE DI SOSTA IN STRUTTURA MULTIPIANO</p>	
--	--	--

legge, ovvero attraverso un formale sub-affidamento previamente richiesto alla stazione appaltante e da quest'ultima autorizzato.

Pertanto, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, la società aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- il contratto di subappalto;
- l'indicazione del costo orario della manodopera e del CCNL applicato;
- l'attestazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. lgs n. 50/2016, compilata secondo il modello allegato, del subappaltatore (non della Vs società per la quale l'avete già trasmessa in sede di presentazione dell'offerta). Relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, qualora non risultasse confermata la veridicità delle dichiarazioni prodotte, si procederà alla segnalazione del fatto alla ANAC e all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;
- la dichiarazione attestante anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs n. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale richiesti);
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto;
- clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e quindi di aver acceso presso una banca o Poste Italiane S.p.A. un conto corrente dedicato ai pagamenti dei lavori subappaltati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando CTM da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

CTM provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

La società aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi.

La società aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti degli obblighi di sicurezza.

È, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono il contratto, delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere al subappaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della L. 09.08.2008 n. 133 e ss.mm.ii., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del subappaltatore autorizzato.

Prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore per il tramite della società aggiudicataria deve trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano di sicurezza.

È fatto obbligo acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo sia incrementato, nonché quando siano variati i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata.

Si richiamo quanto disposto dall'art. 105 del d. Lgs 50/2016 e successive modifiche.

#### **Art. 18 – ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e di registrazione inerenti e conseguenti il Contratto si intendono a carico della società aggiudicataria.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e delle Leggi e Regolamenti in vigore.





FORNITURA, REALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE IN  
GARANZIA DI DUE IMPIANTI ACCESSI PER LA GESTIONE DI AREE DI  
SOSTA IN STRUTTURA MULTIPIANO

### **Art. 19 – SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese di stipula, scrittura, bollo, postali e copie correnti saranno a carico della società aggiudicataria.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo la vigente normativa.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il contratto verrà stipulato in forma digitale con firma elettronica.

### **Art. 20 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE**

PARKAR S.r.l. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Qualità: pertanto la valutazione delle forniture e dei fornitori e l'adozione dei provvedimenti conseguenti avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.

### **Art. 21 – FORO COMPETENTE**

Per la soluzione di qualsiasi controversia giudiziaria è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.